



Ministero dell'Interno **G R A F U**

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo



Ministero dell'Interno

Roma, 19 DIC. 2008

AGP Politiche

Protocollo 2004-02 del 18/12/2008

UOR: U72

T. 0280/0282



Gravere

AI SIGG. PREFETTI

LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE
VALLE D'AOSTA AOSTA

e, p.c.:

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
D.G.I.E.P.M.
Ufficio VI - Centro Visti

ROMA

OGGETTO: Visti d'ingresso per ricongiungimento familiare e familiare al seguito. Procedure di validazione.

Si comunica che il Ministero degli Affari Esteri ha impartito nuove disposizioni alle Rappresentanze diplomatico-consolari in merito al procedimento della "validazione ai fini del ricongiungimento familiare".

In particolare, è stato stabilito che le nostre Rappresentanze all'estero accettino unicamente istanze presentate così come disposto dall' art. 6 del DPR 394/1999, dai soggetti di cui all'ad. 28, c1 del TU 286/1998 (cittadini stranieri), in favore dei congiunti di cui all'art. 29, c.1, e non accolgano più istanze di validazione presentate da cittadini comunitari in favore dei quali trovano applicazione norme più favorevoli (art. 28, c.2 del TU 286/1998).

W Nel rispetto di quanto previsto dallo stesso art. 6 del DPR 334, le Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane accettano, quindi, esclusivamente istanze di "validazione ai fini del ricongiungimento familiare" presentate ai fini della successiva richiesta di nullavista presso gli Sportelli Unici per l'Immigrazione, mentre non accolgono più istanze di



Ministero dell' Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
 Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

validazione presentata (da cittadini italiani, comunitari o stranieri) ai fini del riconoscimento di eventuali "coesioni familiari", da effettuarsi direttamente in Territorio Nazionale.

Il Ministero degli Affari Esteri ha, altresì, precisato che la minore età dei figli ricongiungendi deve essere dagli stessi posseduta all'atto della presentazione (o al momento della richiesta di appuntamento per la presentazione, anche agli eventuali "call center") dell'istanza di "validazione" dell'atto di nascita straniero all'Ufficio Visti.

Le Rappresentanze diplomatico-consolari istruiscono ora le richieste di visto d'ingresso per "familiare al seguito" o per "ricongiungimento familiare" in favore di congiunti di cittadini stranieri, solo in presenza di nulla osta rilasciati dagli Sportelli Unici per l'immigrazione a fronte di documentazione regolarmente "validata" dagli Uffici Visti, mentre non possono più essere accolte - come invece avvenuto fino ad ora - istanze corredate da nulla osta non emessi nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia d'immigrazione.

Si avverte, infine, che i nulla osta rilasciati dagli Sportelli Unici per l'immigrazione vengono accettati dagli Uffici Visti solo se trasmessi telematicamente. Per quanto attiene alle Questure che operano nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, invece, gli Uffici Visti possono accettare domande di visto solo in presenza di nulla osta trasmessi via fax dalle stesse Questure.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Marchione)

Ufficio Visti Ingresso ric. di Fam. Validazione